

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

relativa all'aiuto concesso dall'Italia a Sangalli Manfredonia Vetro

[notificata con il numero C(1999) 2895]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/369/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli<sup>(1)</sup> e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

altro produttore di vetro piano ha presentato una nuova denuncia contro le stesse misure di aiuto.

- (2) Con lettere del 18 febbraio 1998, 27 aprile 1998, 17 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 la Commissione ha posto dei quesiti alle autorità italiane per ottenere informazioni precise sulle misure in oggetto. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6 maggio 1998.

### I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 10 febbraio 1998 (protocollata l'11 febbraio 1998 con il n. A/31060), la Commissione ha ricevuto la denuncia di un concorrente riguardante gli aiuti che le autorità italiane avevano intenzione di concedere alla società Sangalli Vetro SpA per la costruzione di una fabbrica di vetro piano a Manfredonia, nell'Italia del Sud. Secondo il ricorrente, gli aiuti dovevano essere accordati attraverso la vendita di terreni a prezzi inferiori a quelli di mercato, la costruzione gratuita d'infrastrutture, di aiuti all'investimento d'intensità superiore a quella prevista dal regime di aiuti a finalità regionale applicabile, di sovvenzioni per lavoratore impiegato e di sgravi fiscali e contributivi. Con lettera del 25 settembre 1998, un

- (3) In assenza d'informazioni sufficientemente precise da parte delle autorità italiane e dubitando della compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune, la Commissione ha deciso, il 22 dicembre 1998, di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e d'ingiungere al governo italiano di rispondere ai quesiti posti. La Commissione ne ha informato il governo italiano con lettera del 27 gennaio 1999 [SG(99) D/686] ed ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in causa mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 92 dell'1.4.1999, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

- (4) La Commissione, avendo ricevuto le osservazioni della società Sangalli Vetro SpA, della società beneficiaria Sangalli Manfredonia Vetro Srl di Enisud e di una società che intende installarsi a Manfredonia sullo stesso sito industriale di Sangalli Vetro, le ha trasmesse al governo italiano, dandogli la possibilità di commentarle e ne ha ricevuto i commenti con lettera del 4 giugno 1999.

## II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

### II.1. Il beneficiario

- (5) La società Sangalli Manfredonia Vetro Srl (in prosieguo: «Sangalli») è stata costituita il 30 gennaio 1998 con sede a Foggia (Puglie, Italia). Sangalli è controllata dalla società Sangalli Vetro SpA (in prosieguo: «Sangalli SpA»). Il gruppo Sangalli opera nel settore della trasformazione del vetro piano, acquistando la materia prima dai grandi produttori di vetro piano stabiliti nei differenti paesi dello Spazio economico europeo.
- (6) Sangalli è un'impresa media in base ai criteri indicati nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese<sup>(3)</sup>. Detta società, infatti, al momento dell'avvio nel 2001, avrà 197 dipendenti e un attivo pari a 217 milioni di ITL.
- (7) Anche il gruppo Sangalli Vetro è un'impresa media, secondo i criteri indicati nella raccomandazione citata al punto 6. Il gruppo ha 231 dipendenti e un fatturato consolidato al 31 dicembre 1997 di 65,460 miliardi di ITL.

### II.2. Le misure oggetto del presente procedimento

- (8) Le misure contro le quali è stato avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sono le seguenti:
- la vendita di terreni della società Agricoltura SpA alla società Sangalli, ad un prezzo che non sarebbe conforme al prezzo di mercato. In proposito la Commissione non disponeva di informazioni precise sull'identità della società venditrice, sui prezzi applicati e su quelli applicabili nel mercato interessato;
  - le sovvenzioni che le autorità regionali e/o nazionali avrebbero concesso in favore della Sangalli e di altre società per la costruzione di infrastrutture nella zona

dell'investimento. La Commissione infatti non aveva elementi sufficienti per identificare la natura delle infrastrutture e verificare che non fossero costruite esclusivamente in favore del progetto Sangalli;

- gli aiuti all'investimento per la costruzione di una nuova fabbrica di vetro piano che il governo italiano avrebbe concesso alla Sangalli. Trattandosi di una regione assistita, infatti, la Commissione rilevava che le autorità italiane non avevano mai indicato la base giuridica precisa delle misure in questione e che le previsioni di crescita del mercato, come erano state illustrate dai denunciati, non erano tali da sopportare un aumento di capacità;
- il contributo di 50 milioni di ITL per dipendente che Enisud avrebbe accordato alla società Sangalli, non potendo la Commissione escludere che si trattasse di un aiuto di Stato;
- gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali e di riduzioni degli oneri sociali, non essendo la Commissione in grado di stabilire se rientrassero nell'ambito di un regime approvato.

### III.1. La risposta delle autorità italiane all'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2

- (9) Il 18 dicembre 1998 la società di diritto privato Agricoltura SpA (in prosieguo: «Agricoltura») ha venduto dei lotti (per una superficie di 206 563 m<sup>2</sup>) nel sito industriale di Mattinata e Monte Sant'Angelo (in prosieguo: «Manfredonia»). Le autorità italiane affermano che il prezzo pagato dalla società Sangalli è superiore al prezzo determinato da una perizia effettuata da una società indipendente il 31 maggio 1996 per terreni limitrofi a quello oggetto della vendita in questione. Di conseguenza, conformemente al punto II.3 della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità<sup>(4)</sup>, la vendita non doveva essere notificata, non contenendo elementi di aiuto di Stato ai sensi del trattato. Per di più, il prezzo pagato è anche superiore a quello pagato alla stessa epoca da altri investitori per lotti limitrofi.
- (10) Le infrastrutture che saranno approntate sul sito dell'investimento saranno utilizzate in comune da tutte le imprese impiantate sul sito industriale di Manfredonia. Si tratta infatti della rete di distribuzione dell'acqua potabile e dell'installazione di un impianto centralizzato di depurazione e trattamento acque, nonché la realizzazione della

<sup>(3)</sup> GUL 107 del 30.4.1996, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

rete viaria e delle aree di parcheggio comuni interne al sito industriale. Le infrastrutture a vantaggio esclusivo della società Sangalli, come la sistemazione dei lotti e l'allacciamento alla rete elettrica, saranno a suo carico esclusivo. Del resto le autorità italiane hanno comunicato che il Consorzio per lo sviluppo industriale ASI (in prosieguo: «il Consorzio»), che gestisce i lotti industriali e le opere infrastrutturali, non ha ancora fissato l'ammontare dei canoni che le imprese stabilite sul sito dovranno pagare per l'uso delle infrastrutture comuni. Le autorità italiane hanno tuttavia affermato che, quale ente pubblico economico, il Consorzio è tenuto ad applicare tariffe che coprano almeno i costi. Tali tariffe saranno contenute in un listino prezzi adottato mediante regolamento interno che si applicherà a tutte le imprese stabilite sul sito di Manfredonia.

(11) Quanto alla situazione del mercato del vetro piano, le autorità italiane hanno trasmesso i dati intesi a dimostrare che il mercato italiano e comunitario del vetro piano non è caratterizzato da eccesso di capacità. Al contrario, esso registrerebbe una crescita del 2 % circa all'anno, dato l'uso più diffuso del vetro piano e degli altri diversi tipi di vetro. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che altri produttori di vetro piano stanno creando filiali comuni in altri paesi europei. Secondo le autorità italiane la principale motivazione che ha spinto i denunciati a rivolgersi alla Commissione è che, dopo la costruzione della nuova fabbrica di Manfredonia, il gruppo Sangalli non sarà più obbligato ad acquistare da loro la materia prima. Al riguardo, le autorità italiane hanno trasmesso un listino con i prezzi e le condizioni praticate dai concorrenti del gruppo Sangalli.

(12) Gli aiuti all'investimento accordati sono di 135,6 miliardi di ITL a fronte di 191 miliardi di costi ammissibili non attualizzati. Tale importo corrisponderebbe ad un'intensità del 40 % ESN, più 15 % ESL, ammissibile nella zona dell'investimento (obiettivo 1, fascia B) ed è stato calcolato in conformità del decreto ministeriale applicabile<sup>(5)</sup>.

(13) Le autorità italiane hanno comunicato che in data 2 maggio 1998 la società consortile per azioni Manfredonia Sviluppo, di Foggia (Puglie) ha presentato al ministero italiano competente la domanda della società Sangalli di

ammissione al «Contratto d'area Manfredonia»<sup>(6)</sup>, strumento utilizzato nell'ambito del regime a finalità regionale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488<sup>(7)</sup>. Il progetto della Sangalli è stato accettato in data 15 luglio 1998. Il regime di cui alla legge n. 488/92 e lo strumento «Contratto d'area» sono stati approvati rispettivamente con decisione del 30 giugno 1997 [lettera SG(97) D/4949] e del 22 dicembre 1998 [lettera SG(99) D/1119].

(14) La società Enisud SpA (in prosieguo: «Enisud») e la Sangalli hanno firmato, in data 7 maggio 1998, una convenzione che prevede l'assunzione di un massimo di 45 lavoratori già dipendenti di società del gruppo ENI in dismissione. Per ognuno dei lavoratori ex ENI eventualmente assunti, Enisud si è impegnata a corrispondere 50 milioni di ITL (25 826 EUR). Tale accordo non è stato comunicato alla Commissione nella relazione annuale degli interventi intrapresi da Enisud in quanto la Sangalli non ha ancora proceduto all'assunzione di lavoratori ex ENI e assumerà solamente quelli che dovessero corrispondere alle caratteristiche professionali richieste. Inoltre, le autorità italiane ricordano che con lettera del 10 maggio 1994 la Commissione ha riconosciuto che le attività di Enisud sono analoghe a quelle oggetto della sua decisione 92/266/CEE<sup>(8)</sup> relativa ai gruppi industriali pubblici francesi e che le misure in questione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1.

(15) Le autorità italiane hanno precisato che le riduzioni degli oneri sociali di tipo generale non sono ancora stati accordati alla Sangalli e che, qualora lo fossero, le autorità pubbliche rispetterebbero l'accordo «Pagliarini Van Miert» del 1° marzo 1995, prorogato con decisione del 31 marzo 1998 [lettera SG(98) D/2708 del 1° aprile 1998].

### III.2. Osservazioni degli interessati e commenti dell'Italia

(16) La Commissione ha ricevuto osservazioni dell'Associazione degli industriali di Capitanata (in prosieguo: «l'Associazione») di Foggia (Puglie), della Sangalli SpA, della società Sangalli e di Enisud.

<sup>(5)</sup> Circolare ministero dell'Industria n. 234363 del 20 novembre 1997, modificata dalla circolare n. 9000043 del 5 febbraio 1998.

<sup>(6)</sup> Il contratto di Manfredonia è stato firmato il 4 marzo 1998. L'istruttoria di ammissibilità dei vari progetti è stata completata il 15 luglio 1998. Tra i progetti è stato accolto quello di Sangalli Vetro.

<sup>(7)</sup> In base alla decisione del 21 maggio 1997 relativa all'aiuto di Stato n. 27A/97 e comunicata all'Italia con lettera del 30 giugno 1997 [rif. SG(97) D/4949], la Commissione ha autorizzato il regime di cui alla legge n. 488/92. Con decisione del 21 dicembre 1998 relativa all'aiuto di Stato n. 810/97 e comunicata all'Italia con lettera del 9 febbraio 1999, la Commissione ha approvato anche gli strumenti di esecuzione della legge n. 488/92, tra i quali lo strumento detto «Contratto d'area».

<sup>(8)</sup> GUL 138 del 21.5.1992, pag. 24.

(17) L'Associazione sottolinea che il progetto Sangalli, inserendosi nel «Contratto d'area» per Manfredonia, è molto importante per la regione Puglia. Con l'apertura della nuova fabbrica si creerebbero 500 nuovi posti di lavoro, diretti ed indiretti, ed inoltre altre PMI sarebbero stimolate ad insediarsi nella regione. In più, il fatto che la Sangalli produca la materia prima, il vetro, che fino ad oggi ha soltanto trasformato, aumenterà la concorrenza nel mercato comune in un settore oligopolistico.

(18) Il beneficiario ha ugualmente descritto la situazione del mercato del vetro piano in Europa ed in Italia. Secondo le sue stime, nel 2001 la produzione (senza tener conto della Sangalli) sarà di 950 000 tonnellate contro una domanda di 1 058 000 tonnellate. La Sangalli giustifica inoltre la logica del suo investimento con la necessità di autoprodurre il vetro piano per il quale essa ora dipende dai grandi produttori europei ed ha fornito dettagli sulle sue future strategie di vendita. Inoltre, ha trattato i vari punti del procedimento seguendo lo stesso ragionamento delle autorità italiane.

(19) Enisud conferma la posizione delle autorità italiane sulla non obbligatorietà della convenzione conclusa tra Sangalli ed Enisud e sul fatto che la prima non ha ancora assunto alcun lavoratore ex ENI. Enisud fa inoltre valere che, secondo la succitata nota del 10 maggio 1994 della DG IV, l'attività di riconversione industriale del gruppo ENI non contiene elementi di aiuto di Stato. Ciò è stato ugualmente confermato dalle valutazioni dei rapporti annuali di Enisud fatte fino ad ora dalla Commissione, la quale specifica inoltre che, malgrado il suo intervento in favore della promozione del progetto contratto d'area di Manfredonia (promozione di 80 imprese per 1 400 miliardi di ITL e 4 000 posti di lavoro previsti), nessun lavoratore ex ENI è stato assunto da alcuna delle industrie insediate nell'area di Manfredonia.

(20) Nella sua risposta alle osservazioni dei terzi interessati, l'Italia ha affermato di condividere i commenti presentati nell'ambito del presente procedimento.

#### IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(21) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE enunciano il principio secondo il quale, salvo deroghe, sono incompatibili con

il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o talune produzioni.

(22) Il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ha permesso alla Commissione di stabilire che una parte delle misure oggetto del presente esame non contiene elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e che l'aiuto all'investimento iniziale è conforme ad un regime approvato. Viceversa, gli sgravi fiscali e le riduzioni degli oneri sociali in favore del beneficiario non sono compatibili con il mercato comune, non essendo previsti da un regime approvato.

#### IV.1. La vendita dei terreni

(23) Agricoltura è una società pubblica di diritto privato. Il 18 dicembre 1998 Agricoltura ha venduto a Sangalli 206 563 m<sup>2</sup> di terreni situati nella zona di attività di Agricoltura al prezzo di 15 000 ITL al m<sup>2</sup>. Le opere di sgombero e quelle di bonifica per i danni provocati dalle attività inquinanti di Agricoltura saranno a carico di quest'ultima. Quest'assunzione a carico è limitata nel tempo (12 mesi dopo la vendita) e ad un importo determinato dei costi.

(24) La Commissione ritiene che il prezzo pagato da Sangalli corrisponda al prezzo di mercato. Le autorità italiane hanno fornito una perizia, datata 31 maggio 1996, effettuata da una società di consulenza indipendente. Sulla base di questa perizia il prezzo al m<sup>2</sup> era all'epoca di 12 000 ITL. Le autorità italiane hanno presentato anche alti contratti di vendita di terreni, riguardanti lotti situati nella stessa zona, ma di dimensioni inferiori a quello acquistato da Sangalli. Si tratta di contratti conclusi recentemente tra Agricoltura ed altre imprese, al prezzo di 12 000 ITL al m<sup>2</sup> e alle stesse condizioni di quelle accordate a Sangalli. Agricoltura si assume infatti il costo delle opere di sgombero e di bonifica dei terreni entro lo stesso limite di tempo. Le condizioni di vendita sono quindi più onerose nel caso di Sangalli che in quello delle imprese acquirenti dei terreni limitrofi, dato che anche le spese di sistemazione del suo terreno (più esteso degli altri) sono a loro volta più elevate.

(25) La Commissione ne desume che, conformemente al punto II.3, lettera b), della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità<sup>(9)</sup>, la vendita non contiene elementi di aiuto di Stato in quanto è avvenuta sulla base del prezzo determinato da una perizia indipendente e tale prezzo corrisponde al prezzo di mercato al momento della vendita.

#### IV.2. La costruzione delle infrastrutture sul sito dell'investimento

(26) Le infrastrutture che sono a carico del Consorzio sono effettivamente realizzate a vantaggio di tutte le imprese insediate nella zona. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane si tratta della rete di distribuzione dell'acqua potabile e dell'impianto centralizzato di depurazione e trattamento acque, nonché della costruzione dei raccordi stradali e dei parcheggi comuni interni al sito industriale.

(27) Quanto all'utilizzazione di tali infrastrutture, le autorità italiane hanno affermato, con lettera del 6 giugno 1999, che i canoni coprono i costi degli impianti costruiti. Inoltre, come precisato nella convenzione conclusa tra il Consorzio e la Sangalli, i canoni dovuti per l'uso delle infrastrutture saranno fissati mediante regolamento interno del Consorzio, che si applica ugualmente a tutte le imprese interessate.

(28) Le infrastrutture di cui beneficia in modo specifico Sangalli, come l'allacciamento all'elettricità ed i lavori di sistemazione dei lotti, sono a carico esclusivo della società.

(29) Da quanto precede, la Commissione desume che le suddette infrastrutture sono comuni a tutte le imprese insediate nell'area industriale di Manfredonia, non saranno messe a disposizione gratuitamente ed i canoni saranno fissati in modo da coprire interamente le spese sostenute. Inoltre, tali canoni saranno applicati oggettivamente a tutte queste imprese. Poiché le infrastrutture ad esclusivo vantaggio di ciascuna di queste imprese, compresa la Sangalli, saranno a loro carico esclusivo, la Commissione ritiene che non vi sia intervento selettivo in favore della società beneficiaria. La costruzione delle infrastrutture in questione esula pertanto dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

#### IV.3. Il settore del vetro piano e lo studio di fattibilità del progetto Sangalli

(30) Le autorità italiane hanno trasmesso, nel contesto dell'aiuto all'investimento iniziale, lo studio di fattibilità del progetto Sangalli. Nel 2002 l'impresa Sangalli produrrà 185 000 tonnellate lorde, pari a 160 000 tonnellate nette, di «flat glass»<sup>(10)</sup> con spessori da 2 a 20 mm e grandezze diverse. La maggior parte di questa produzione (più o meno 100 000 tonnellate) è destinata all'autoconsumo del gruppo Sangalli, 60 000 tonnellate saranno immesse in commercio, di cui il 60 % sul mercato nazionale, ed il 40 % sarà esportato in Grecia e nell'Europa dell'Est.

(31) Come già indicato all'avvio del presente procedimento, il mercato in causa è quello del vetro piano prodotto con procedimento «float», sviluppato negli anni '60 dalla società Pilkington plc. Tale procedimento permette di produrre un vetro che, una volta fabbricato, non ha più bisogno di levigatura né di spianatura e può dunque essere direttamente tagliato e venduto. Attualmente è il procedimento più usato dai maggiori produttori del settore. Il vetro piano così prodotto viene poi utilizzato nella fabbricazione di vetri per la costruzione, isolamento e rinforzo.

(32) Il mercato comunitario del vetro piano è ripartito fra un piccolo gruppo di grandi operatori<sup>(11)</sup> per i quali, nonostante la forte espansione nell'Europa dell'Est, il mercato comunitario rimane lo sbocco più importante<sup>(12)</sup>. Secondo i maggiori produttori comunitari di vetro piano, dopo due anni di crisi, il 1997 è stato caratterizzato da un ripresa della domanda. I nuovi investimenti si sono realizzati soprattutto nell'Europa dell'Est e nell'America latina. Sempre secondo le stesse fonti, nel 1997 è stata attuata una delle più grandi ristrutturazioni interne, con perdite di posti di lavoro e di ordinativi, per cui le prospettive di ripresa sono assai modeste<sup>(13)</sup> in un mercato ancora caratterizzato da eccesso di capacità.

<sup>(10)</sup> Vetro piano realizzato con procedimento «float».

<sup>(11)</sup> Secondo la rivista «Industrial Minerals December 1997», il mercato del vetro piano prodotto in Europa è ripartito tra le seguenti imprese: Pilkington 25 %, Glaverbel 18 %, Saint Gobain 29 %, Guardian 12 %, PPG 8 %, Siseam 6 % ed Euroglas 2 %.

<sup>(12)</sup> È così per Pilkington plc; Saint Gobain e Glaverbel. Sito web: [www.pilkington.com](http://www.pilkington.com), [www.saint-gobain.com](http://www.saint-gobain.com) e [www.glaverbel.com](http://www.glaverbel.com), in data 28 novembre 1998.

<sup>(13)</sup> Pilkington Annual Report 1996/97 and 1998, sito web: [www.pilkington.com/finance](http://www.pilkington.com/finance); Annual Report 1997, Groupe performance: [www.glaverbel.com](http://www.glaverbel.com), in data 28 novembre 1998.

<sup>(9)</sup> GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

- (33) La Commissione constata che il fenomeno di ristrutturazione interna e di delocalizzazione nei paesi dell'Europa orientale è dovuto, secondo il Panorama dell'industria comunitaria<sup>(14)</sup>, al fatto che: «nel 1997 il settore del vetro attraversava un periodo di riorganizzazione e le imprese reagivano alle forti variazioni sul mercato mondiale del lavoro investendo in paesi a bassi costi per approfittare dei fattori di produzione più convenienti». Ciò non prova che il mercato comunitario del vetro piano sia un mercato con capacità superiori al fabbisogno.
- (34) Infatti, secondo uno studio di questo mercato<sup>(15)</sup> realizzato da un organismo indipendente, la tendenza storica del settore del vetro è quella di una crescita della domanda a livello mondiale del 2-3 % all'anno. Negli ultimi 20 anni tale tendenza è stata del 4,4 % in Europa. Nell'Unione europea, e particolarmente nel settore del vetro piano, le previsioni di tendenza della domanda sono le seguenti: +3,2 % nel 1998; +4,6 % nel 1999; +2,9 % nel 2000; +4,3 % nel 2001; +2,7 % nel 2002 e +4,0 % nel 2003, per una crescita media della domanda del 3,6 % su tutto il periodo.
- (35) Le imprese del settore, da parte loro, prevedono, per il periodo 1998-2000, una crescita della domanda del 2-3 % all'anno. Nei loro rapporti annuali tutte le maggiori imprese parlano di «insufficienza attuale di capacità» (Glaverbel 1998)<sup>(16)</sup> o affermano che, rispetto al corrispondente periodo del 1998, «il 1999 ha un'evoluzione a struttura reale di +4,3 %» (Saint-Gobain 1999)<sup>(17)</sup> o ancora che «il consumo totale di vetro piano nell'Europa dei 15 è in crescita al tasso del 4 %, superiore a quello della crescita del prodotto interno lordo» e che «il consumo di vetro nel corso del 1999 dovrebbe avere la stessa tendenza»<sup>(18)</sup>. Questa visione ottimistica sulle tendenze del mercato è del resto confermata dal fatto che, come riportato nella decisione della Commissione del 7 agosto 1998 relativa all'acquisizione di PPG Industries Inc. da parte di Glaverbel, «negli ultimi 5 anni, Guardian ha costruito una nuova fabbrica in Germania. Si annunciano progetti di costruzione di nuove fabbriche di vetro piano in Italia, Spagna, Grecia e Regno Unito (principalmente da parte di produttori già presenti sul mercato, ma anche di un nuovo concorrente potenziale, Sangalli)»<sup>(19)</sup>. Ciò è stato confermato recentemente da un rapporto che il gruppo europeo dei produttori di vetro piano (GEPVP) ha presentato alla Commissione, secondo il quale Saint-Gobain aprirà una nuova fabbrica alla fine del 1999 nel Regno Unito, Glaverbel e Pilkington ne apriranno un'altra in Spagna a metà 2000, Interpane in Francia e Sangalli in Italia a fine 2000, tutte della stessa capacità produttiva di 500 tonnellate al giorno (185 000 tonnellate lorde all'anno).
- (36) In conclusione, il settore europeo del vetro piano non è in crisi, il che spiega i futuri investimenti progettati dalle maggiori imprese del settore. Inoltre, per quanto riguarda il mercato italiano del vetro piano, le condizioni per una forte crescita della domanda sembrano sussistere grazie all'apertura di un nuovo stabilimento FIAT a Melfi (Puglie) e della concentrazione della produzione Alfa Romeo a Napoli (Campania).
- (37) Per quanto riguarda il settore del vetro trasformato, nel quale opera Sangalli SpA, la Commissione ritiene che la quota di mercato dell'impresa (che è di medie dimensioni) sia tale da escludere la possibilità che l'aiuto dia luogo a gravi distorsioni della concorrenza in tale mercato.
- (38) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che il progetto Sangalli è un progetto valido. In primo luogo, più del 60 % della produzione della fabbrica di Manfredonia è destinato all'autoconsumo del gruppo Sangalli. I contratti di fornitura di vetro piano del gruppo Sangalli, trasmessi dalle autorità italiane, dimostrano che le condizioni ed i prezzi praticati dai fornitori del gruppo (Saint-Gobain, Pilkington plc e Glaverbel) non sono concorrenziali e che Sangalli non è in grado di rinegoziarli. La nuova fabbrica di Manfredonia dovrebbe quindi permettere al gruppo Sangalli di non dipendere più dai suoi fornitori e di poter realizzare nel lungo periodo maggiori utili. In secondo luogo, la produzione destinata al mercato rappresenta soltanto l'1 % della domanda del settore a livello europeo<sup>(20)</sup>. Ora la Commissione rileva che non soltanto il mercato dell'Italia meridionale è in forte crescita, ma che Manfredonia è vicinissima alla Grecia ed ai Balcani, regioni con prospettive di forte crescita della domanda, per cui è possibile dedurre che la produzione destinata al mercato nazionale ed europeo corrisponde ad una domanda effettiva e reale.
- 
- (14) DG III, Eurostat, «Panorama dell'industria comunitaria», 1997, Vol. I, pagg. da 9-8 a 9-14.
- (15) Studio pubblicato da Frost & Sullivan Market Research nel 1997.
- (16) Allocuzione di Luc Willame, amministratore delegato di Glaverbel, all'assemblea generale degli azionisti il 27 maggio 1998. Fonte: <http://www.glaverbel.com>, in data 28 novembre 1998.
- (17) <http://saint-gobain.com>, comunicati stampa, in data 15 giugno 1999.
- (18) Glaverbel 1998 Annual Report, «Management Report», capitolo «European glass consumption up». Fonte: <http://www.glaverbel.com>, in data 14 giugno 1999.
- 
- (19) Punto 22 della decisione del 7 agosto 1998 che dichiara la compatibilità della concentrazione con il mercato comune di una concentrazione. Caso n. IV/M.1230-Glaverbel/PPG (GU C 282 dell'11.9.1998, pag. 2).
- (20) Secondo le stime dell'Associazione dei produttori di vetro piano, le previsioni della domanda a livello dell'Unione europea sono: 6 390 milioni di tonnellate nel 1999; 6 737 milioni di tonnellate nel 2000 e 7 180 milioni di tonnellate nel 2001.

#### IV.4. L'aiuto a finalità regionale

(39) Gli elementi di informazione forniti dalle autorità italiane nell'ambito del presente procedimento hanno permesso alla Commissione di concludere che l'Italia, nel concedere una sovvenzione a fondo perduto corrispondente al 70 % lordo dei costi degli investimenti iniziali in favore di Sangalli a Manfredonia, ha rispettato la legge n. 488/92. Infatti, la sovvenzione in favore di detta società di 135,630 miliardi di ITL, da erogare in tre rate annue della stessa entità, su 191 miliardi di costi ammissibili<sup>(21)</sup> corrisponde all'intensità massima consentita dalla legge n. 488/92 (40 % ESN + 15 % ESL) nella zona dell'investimento [articolo 87, paragrafo 3, lettera a)]<sup>(22)</sup> per una media impresa quale è il beneficiario (cfr. punto II.1).

(40) L'aiuto è anche conforme allo strumento di esecuzione della legge n. 488/92, il «Contratto d'area» (in prosieguo: «il contratto»)<sup>(23)</sup>. Il contratto intende attivare nuove iniziative imprenditoriali e creare occupazione nei settori industriale, agricolo, dei servizi e del turismo. Conformemente ai regimi di aiuto a finalità regionale, le autorità pubbliche accordano sovvenzioni in favore degli investimenti validi sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e che beneficiano, per proprio conto, di condizioni favorevoli presso istituti di credito<sup>(24)</sup>.

(41) L'aiuto regionale in questione, pur raggiungendo la soglia di cui alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, destinati ai grandi progetti d'investimento<sup>(25)</sup>, non era soggetto all'obbligo di notifica alla Commissione ivi previsto. L'Italia ha infatti formalmente accordato a Sangalli l'aiuto in questione il 15 luglio 1998, data anteriore a quella dell'entrata in vigore della disciplina.

(42) In base ai dati di cui ai considerando da 30 a 38 e al succitato studio di fattibilità presentato alle autorità italiane da Sangalli, la Commissione ritiene che il progetto Sangalli sia valido. Inoltre, le prospettive e le condizioni di finanziamento in favore di Sangalli per il suo contributo

al progetto, pari al 25 % dell'investimento, sembrano adeguate. Infine, per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro, la Commissione rileva che detto progetto crea 197 posti di lavoro diretti (quadri ed operai) e 306 indotti. La Sangalli infatti si approvvigionerà in loco per il suo fabbisogno di materie prime (soprattutto le sabbie componenti il vetro) e di servizi (trasporto stradale e marittimo).

(43) Di conseguenza, la Commissione constata che, nel caso in esame, l'aiuto regionale accordato dalle autorità italiane in favore di Sangalli rispetta i termini e le intensità di cui alle legge n. 488/92, regime già approvato dalla Commissione.

#### IV.5. Contributo per lavoratore assunto corrisposto da Enisud

(44) Con lettera del 10 maggio 1994, la Commissione dichiarava che, in analogia con quanto già ritenuto nella sua decisione 92/266/CEE<sup>(26)</sup>, l'attività di riconversione di Enisud non costituisce una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Come richiesto in tale lettera le autorità italiane sono tenute a presentare ogni anno un rapporto annuale sull'attività di riconversione di Enisud<sup>(27)</sup> per permettere di verificare che non vengano utilizzate risorse di Stato. Finora le autorità italiane hanno trasmesso con regolarità detto rapporto e la Commissione non ha mai sollevato dubbi sulla qualificazione dei provvedimenti di riconversione di Enisud come non configuranti aiuti di Stato.

(45) La società Enisud appartiene al gruppo ENI. Dal dicembre 1995 il gruppo è in corso di privatizzazione<sup>(28)</sup>. Oggi il ministero del Tesoro possiede solo un pacchetto di azioni minoritario (36,3 %) <sup>(29)</sup>. Nessun membro del Consiglio di amministrazione del gruppo ENI è nominato dallo Stato e, per quanto concerne l'attività di riconversione, gli organi di controllo non sono legati alla pubblica amministrazione.

(46) L'attività di riconversione consiste soprattutto nel reperire un posto di lavoro per i dipendenti del gruppo che si trovano attualmente senza impiego (cassa integrazione, mobilità) e nel promuovere iniziative industriali nelle zone in cui il gruppo ENI ha chiuso i suoi stabilimenti. Le spese connesse a detta attività sono state finora a carico del gruppo<sup>(30)</sup> e rappresentano lo 0,28 % dei fondi propri della società (autofinanziamento).

<sup>(21)</sup> I costi ammissibili sono così ripartiti: 5 % per studi (9,5 miliardi); 3 % per terreni (5,5 miliardi); 20 % per fabbricati (43,3 miliardi); 72 % per attrezzature (132,6 miliardi).

<sup>(22)</sup> Cfr. decisione del 21 maggio 1997 relativa all'aiuto di Stato n. 27A/97, dove sono riportate le intensità delle regioni, articolo 88, paragrafo 3, lettera a). GU C 242 dell'8.8.1997.

<sup>(23)</sup> Cfr. nota n. 7.

<sup>(24)</sup> Cfr. nota n. 6.

<sup>(25)</sup> GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

<sup>(26)</sup> Cfr. nota n. 8.

<sup>(27)</sup> Cfr. tra l'altro, il rapporto annuale 1997/1998 inviato alla Commissione nel quadro del controllo dell'attività di riconversione (documento protocollato il 18 novembre 1998, A/38296).

<sup>(28)</sup> Sempre dal 1995, le azioni ENI sono quotate in Borsa.

<sup>(29)</sup> Cfr. <http://www.eni.it> data 28 giugno 1999.

<sup>(30)</sup> Secondo le stime di ENI, contenute nel rapporto, la totalità dei costi di riconversione sarà di 100 miliardi di ITL e proseguirà fino alla fine del 2000.

- (47) La Commissione pertanto conclude che il contributo di 50 milioni di ITL per lavoratore, erogato alle imprese che assumono lavoratori ex ENI non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Di fatto, poiché le risorse utilizzate non sono risorse di Stato ed il gruppo ENI decide autonomamente quale politica di reinserimento dei lavoratori condurre, l'intervento in questione non può essere qualificato come aiuto di Stato.
- (48) Nell'avviare il procedimento, la Commissione aveva sollevato dubbi sul fatto che nel succitato rapporto annuale, relativo al periodo 1997-ottobre 1998, l'intervento in favore di Sangalli non era menzionato. Le autorità italiane, come l'ENI e il beneficiario, hanno confermato che l'intervento non figurava nel rapporto annuale perché l'assunzione da parte di Sangalli non aveva avuto luogo; pertanto, i dubbi espressi dalla Commissione sono stati sciolti.
- IV.6. Sgravi contributivi di tipo generale**
- (49) Nella loro lettera di risposta all'avvio del procedimento, le autorità italiane affermano che qualora dovessero accordare «gli sgravi contributivi di tipo generale» in favore della società Sangalli, lo farebbero in conformità dell'accordo «Pagliarini/Van Miert» del 1° marzo 1995, prorogato con lettera del 1° aprile 1998 [SG(98) D/2708].
- (50) La Commissione constata che la decisione del 31 marzo 1998<sup>(31)</sup>, comunicata all'Italia con la lettera del 1° aprile 1998 citata al considerando 15, rinnova solo una parte delle misure contenute nella sua decisione 95/455/CE, del 1° marzo 1995, relativa alle disposizioni in materia di riduzioni nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri<sup>(32)</sup>.
- (51) Quest'ultima decisione prevedeva, per le regioni del Mezzogiorno<sup>(33)</sup>, uno smantellamento progressivo degli sgravi contributivi (0 % dal 1° dicembre 1997). Inoltre, il differenziale di fiscalizzazione degli oneri rispetto alle regioni del Centro-Nord doveva essere così smantellato: 2 % dal 1° gennaio 1998, 1 % dal 1° gennaio 1999 e 0 % dal 1° gennaio 2000.
- (52) La succitata decisione del 31 marzo 1998 riguarda invece solo la parte relativa agli sgravi contributivi. Con tale decisione la Commissione ha deciso che gli aiuti all'occupazione, aiuti non connessi all'investimento e costituiti dall'esenzione per un anno degli oneri sociali in favore delle imprese che creano nuovi posti di lavoro in determinate regioni italiane, sono compatibili con il mercato comune in base agli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione<sup>(34)</sup>.
- (53) La società Sangalli è una nuova impresa che inizierà l'attività nel 2001, quando la decisione succitata non sarà più in applicazione. Inoltre, i posti di lavoro creati sono connessi ad un investimento. Di conseguenza, nel caso specifico, gli sgravi fiscali e le riduzioni degli oneri sociali non rientrano in un regime approvato dalla Commissione.
- (54) Non essendo contemplati da un regime approvato dalla Commissione, detti sgravi e riduzioni costituiscono nuovi aiuti individuali, la cui compatibilità con il mercato comune deve essere oggetto di specifico esame alla luce delle loro caratteristiche proprie.
- (55) Gli aiuti in oggetto non sono compatibili con il mercato comune in forza delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, giacché non costituiscono aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né sono destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né è loro applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Gli aiuti non possono nemmeno considerarsi compatibili in base alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), c) e d), non essendo destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, né ad agevolare lo sviluppo di una determinata attività economica, né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Atteso che il beneficiario dell'aiuto è insediato in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione deve circoscrivere l'analisi della compatibilità degli aiuti a quest'ultima deroga.

<sup>(34)</sup> GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4. La concessione di questi aiuti è subordinata alle seguenti condizioni:

- i lavoratori da assumere devono essere persone senza occupazione;
- le imprese che assumono non devono aver licenziato personale negli ultimi 12 mesi;
- l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero degli effettivi dell'impresa nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
- i contratti devono essere a tempo indeterminato o di durata abbastanza lunga da garantire una certa stabilità del lavoro (il lavoro deve essere garantito almeno 12 mesi dopo la concessione dell'aiuto). In caso di cumulo con altri aiuti, l'ammontare totale degli aiuti non può eccedere il massimale più elevato dei regimi applicati.

<sup>(31)</sup> GU C 188 del 17.6.1998, pag. 8.

<sup>(32)</sup> GU L 265 del 8.11.1995, pag. 23.

<sup>(33)</sup> La decisione prevedeva un regime diverso per la regione Abruzzo.

- (56) Gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione citati al considerando 52 specificano, al punto 10, che essi si applicano esclusivamente agli aiuti non collegati ad un investimento. In effetti: «l'aiuto agli investimenti, anche se viene calcolato per posto di lavoro creato o comporta elementi che prevedono premi per la creazione di posti di lavoro, non costituisce di per sé un vero e proprio aiuto all'occupazione, in quanto non è direttamente finalizzato alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro. (...) Tenuto conto della loro destinazione e dei loro effetti permanenti sulla struttura industriale, tali aiuti devono essere considerati come un qualsiasi altro aiuto agli investimenti e vanno assoggettati ai normali criteri di valutazione loro applicabili».
- (57) La Commissione deve constatare che i posti di lavoro creati in connessione all'investimento sono già presi in considerazione nell'ambito del regime di aiuti regionali (legge n. 488/92). Di conseguenza, qualora Sangalli dovesse beneficiare di aiuti supplementari per i nuovi posti di lavoro creati, detti aiuti dovrebbero sommarsi agli aiuti all'investimento oggetto del presente procedimento, il che porterebbe a superare i massimali previsti per la regione assistita in causa. Infatti, dato che l'intensità dell'aiuto agli investimenti oggetto della legge n. 488/92 corrisponde all'intensità massima prevista per la regione assistita in questione, un cumulo con gli aiuti in forma di sgravi fiscali e degli oneri sociali comporterebbe un superamento dei massimali autorizzati, che sarebbe incompatibile con il mercato comune.
- (58) Per le considerazioni suesposte, la Commissione conclude che gli aiuti in forma di sgravi fiscali e di riduzione degli oneri sociali a favore di Sangalli configurerebbero aiuti incompatibili, non potendo beneficiare della relativa deroga.
- (59) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la vendita dei terreni da parte di Agricoltura a Sangalli non contenga elementi di aiuto, in quanto il prezzo di vendita corrisponde a quello determinato da un perito indipendente ed a quello recentemente pagato da altre imprese per transazioni analoghe. Inoltre, la costruzione delle infrastrutture sul sito dell'investimento non può essere considerata un aiuto di Stato, essendo le infrastrutture comuni a tutte le imprese che si trovano sullo stesso sito industriale e le tariffe, fissate in modo da coprire i costi sostenuti, applicate oggettivamente a tutte le imprese. Inoltre, le infrastrutture a vantaggio specifico di ciascuna di dette imprese saranno a loro carico esclusivo.
- (60) L'aiuto all'investimento di 135,63 miliardi ITL è conforme alle condizioni e alle intensità di cui alla legge n. 488/92, regime approvato dalla Commissione. Questo aiuto è pertanto compatibile con il mercato comune.
- (61) Il contributo di 50 milioni di ITL per lavoratore che Enisud potrà corrispondere alla Sangalli non contiene elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché non comporta l'utilizzazione di risorse pubbliche e la scelta del beneficiario è indipendente dai pubblici poteri.
- (62) Viceversa, gli sgravi fiscali e le riduzioni degli oneri sociali cui si riferiscono le autorità italiane nella loro lettera del 6 maggio 1999 costituiscono aiuti che non sono coperti dalla decisione 95/455/CE. Il beneficio di questi aiuti è destinato ad essere cumulato con gli aiuti di cui alla legge n. 488/92, trattandosi di aiuti connessi ad investimenti iniziali a vantaggio di imprese stabilite in regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Giacché l'intensità di questi ultimi corrisponde all'intensità massima autorizzata nella regione assistita in questione, il cumulo con gli altri aiuti concessi in forma di sgravi fiscali e di riduzione degli oneri sociali darebbe luogo ad un superamento dei massimali regionali approvati dalla Commissione e, conseguentemente, all'incompatibilità degli aiuti stessi. Pertanto le autorità italiane non sono autorizzate a concedere detti aiuti in favore della società Sangalli.
- (63) La Commissione, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, constata che nessun aiuto di Stato è stato erogato all'impresa beneficiaria in attesa della decisione finale.

## V. CONCLUSIONI

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La vendita dei terreni di Agricoltura SpA a Sangalli Manfredonia Vetro Srl, la costruzione di infrastrutture comuni sul sito dell'investimento e il contributo che sarà versato da Enisud Spa a favore di Sangalli Manfredonia Vetro Srl per ogni lavoratore già dipendente di società del gruppo ENI assunto da Sangalli Manfredonia Vetro, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

*Articolo 2*

L'aiuto accordato dall'Italia a Sangalli Manfredonia Vetro Srl, per un importo di 135,630 miliardi di ITL, è conforme alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 che istituisce un regime di aiuti a finalità regionale approvato dalla Commissione.

*Articolo 3*

L'Italia non può procedere a sgravi fiscali né a riduzioni degli oneri sociali a favore di Sangalli Manfredonia Vetro Srl, in quanto tali misure non fanno parte di un regime di aiuti approvato dalla Commissione e costituiscono degli aiuti incompatibili con il mercato comune.

*Articolo 4*

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione l'Italia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

---